

Disegni di Legge

DDL N. 280 DEL 7 FEBBRAIO 2023 XVIII LEGISLATURA

TITOLO

Ordinamento della polizia locale

ITER

Attuale

23 feb 2023 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Storico

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dai deputati: Grasso, Pellegrino, D'Agostino, Gallo,
Gennuso, La Rocca Ruvolo, Lantieri, Mancuso, Vitrano.

il 7 febbraio 2023

Ordinamento della polizia locale

----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di adeguare la normativa regionale in materia di polizia locale risalente alla legge regionale n. 17/1990, e disciplinare in modo organico le attribuzioni e le funzioni che in materia spettano alla Regione e agli enti locali, nel rispetto delle norme vigenti.

La legge regionale 17/90 che sino ad ora ha disciplinato la materia risente di una certa inadeguatezza rispetto alle funzioni ed i compiti che nel tempo progressivamente sono state assegnate alle forze di polizia locale.

L'obiettivo è quello di dare organicità alla materia introducendo alcuni aspetti innovativi e strumenti al fine di conferire alla polizia locale maggiore funzionalità operativa.

Due le importanti novità a livello statale.

La riforma del Titolo V della Costituzione: l'art. 117 della

Costituzione, come riformulato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, ha espressamente sancito la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordine pubblico e sicurezza, mentre ha lasciato alla competenza residuale delle regioni la polizia amministrativa locale.

Tale modifica si accompagna alle già esistenti competenze speciali della Regione Siciliana dichiarate dall'art. 31 del suo Statuto.

Altra novità è l'affermazione in una norma nazionale - il D.L. 14/2017, convertito nella Legge 48/2017- del concetto di sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città che necessita di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali alla cui promozione e attuazione devono concorrere lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

La odierna proposta di legge, nel solco delle sopra cennate novità legislative, si prefigge altresì lo scopo di riconsiderare il ruolo della Regione cui competono compiti di coordinamento e sostegno al fine di valorizzare l'attività di polizia.

Con la scelta, nel testo proposto, di abrogare la legge regionale n. 17/90 si propone quindi l'innovazione dell'attuale disciplina, indicando il contesto in cui l'Ente regione intende agire. Con la odierna proposta:

- si introducono strumenti per promuovere le sinergie tra Enti locali, in armonia con la normativa quadro in materia di Polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale da cui dipende il personale, per la finalità di erogare servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;

- si dà rilievo alta tutela della sicurezza urbana come condizione per un ordinato svolgimento della vita civile;

- nel rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di Ordine pubblico e sicurezza, si delineano gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di Polizia locale, la promozione del coordinamento delle funzioni e le linee generali per l'esercizio associato della funzione di Polizia locale;

- si propongono elementi di promozione delle progettualità di sicurezza urbana sviluppate dagli Enti locali; per dare maggiore efficacia agli interventi e per creare sinergie tra gli attori del sistema quali la Polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana;

- si pone in rilievo, altresì, la formazione nella consapevolezza che, acquisire le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento delle peculiari funzioni di Polizia locale, sia imprescindibile per operare in sicurezza e a vantaggio delle comunità in cui si presta servizio.

La proposta di legge è composta da 27 articoli ripartiti in cinque Capi:

CAPO I

Articolo 1

Si tratta di una norma di carattere generale nella quale sono espresse le finalità dell'intervento legislativo ed in particolare lo scopo primario che è quello di dettare una disciplina organica, tenuto conto dei diversi ruoli della Regione e degli enti locali, che in una gestione coordinata, omogenea ed integrata concorrono alla migliore sicurezza del territorio.

Viene altresì introdotta la nozione di sistema integrato di sicurezza.

Analisi finanziaria

Le norme del presente capo introducono disposizioni di carattere generale sull'oggetto e la finalità del disegno di legge e, pertanto, non producono effetti di natura finanziaria.

CAPO II

Il secondo Capo raggruppa disposizioni sulle strutture ed organismi che intervengono a diverso titolo nelle attività di indirizzo, coordinamento, sostegno.

Articolo 2

All'articolo 2, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, alla Regione sono assegnati funzioni di promozione e attivazione di iniziative volte ad assicurare un sistema di interventi integrato per la sicurezza sul territorio regionale e l'individuazione dei criteri generali di indirizzo e organizzazione dello svolgimento dei servizi di polizia locale.

Alla Regione Siciliana è riconosciuto un importante ruolo di raccordo tra -i vari soggetti presenti nel territorio: enti locali, articolazioni locali delle amministrazioni statali, associazioni. Altresì importante sono le funzioni poste in capo alla Regione relative alla formazione professione del personale di polizia locale così come le iniziate volte a sostenere e valorizzare la medesima polizia attraverso azioni di informazione, ricerca, supporto tecnico, monitoraggio.

Analisi finanziaria

L'articolo si limita a enunciare le politiche regionali attuabili al fine di perseguire finalità della legge, i cui oneri di attuazione sono quantificati negli articoli successivi.

Articolo 3 Struttura regionale di coordinamento

Lo svolgimento dei compiti assegnati alla Regione è affidato ad una apposita struttura che opera presso il Dipartimento regionale delle Autonomie locali.

La norma in commento enuclea i compiti assegnati alla struttura regionale di coordinamento.

Analisi finanziaria

Per espressa previsione della norma, che contiene una clausola di neutralità finanziaria, la struttura funzionerà senza alcun ulteriore aggravio di spese a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 Comitato regionale per la polizia locale

La disposizione prevede l'istituzione di un Comitato che opera presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali.

Il Comitato regionale per la polizia locale ha funzioni di impulso e consulenza e svolge un importante ruolo di coinvolgimento diretto delle forze di polizia locale.

L'articolo in esame ne disciplina la composizione.

Analisi finanziaria

L'art. 4 Comitato regionale per la Polizia. Locale stabilisce che la partecipazione dei relativi componenti è gratuita fatta eccezione per rimborso delle spese sostenute per partecipazione ai lavori dello stesso .

Si stima una media di euro 200,00 (comprensivi di spese per vitto e trasporto ivi inclusa la previsione di eventuale pernottamento) procapite per ciascuna seduta.

Considerato il numero dei componenti il predetto Comitato e un numero di 3 sedute all'anno si prevede un onere annuo a carico del bilancio pari ad euro 15.000,00.

Detti oneri sono quantificati all'articolo 25 con evidenza della relativa copertura finanziaria.

Articolo 5 Coordinamento tra servizi di Polizia Locale

Si prevede l'istituzione di un organismo collegiale su base provinciale che vede la partecipazione dei comandanti e responsabili comunali e provinciali.

Il Coordinamento rappresenta una sede di confronto e svolge funzioni di impulso e propositive.

Analisi finanziaria

Le disposizioni contenute in questo articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto non è previsto per i componenti del Coordinamento alcun compenso o rimborso.

Articolo 6 Formazione per la polizia locale

Nella consapevolezza che la formazione e l'aggiornamento sono strumenti indispensabili per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento delle peculiari funzioni di Polizia locale, la Regione promuove un sistema permanente di formazione e si fa carico attraverso la Struttura di coordinamento di interventi formativi secondo criteri, modalità e forme rimesse ad un successivo atto amministrativo.

Analisi finanziaria

Si prevede un impegno di euro 50.000,00 tenuto conto delle risorse disponibili nell'anno in riferimento da considerare quale tetto massimo di spesa e tenuto conto, altresì, della possibilità di utilizzare quali sedi per lo svolgimento delle attività formative locali dell'amministrazione regionale.

La stima, parametrata anche sulla base di corsi di formazione già organizzati, è effettuata secondo il seguente quadro economico:

- per incarichi di docenza: euro 70,00 orarie per 450 ore di formazione;

- per attività di tutoraggio: euro 20,00 orarie per 450 ore di formazione;

Si prevede l'organizzazione di 15 corsi (30 ore ciascuno) e spese amministrative complessive pari ai residui euro 9.500,00.

Articolo 7 Reclutamento del personale

E' prevista la possibilità, da parte della Regione, di indicare un corso-concorso unico per l'assunzione di personale di polizia locale, sulla base dei fabbisogni individuati dagli Enti locali, nel rispetto dei principi generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Si tratta di una modalità di accesso che si affianca alle altre procedure selettive cui ordinariamente gli enti locali possono fare ricorso.

La disposizione prevede in particolare che la Regione possa avvalersi di Formez PA che quale centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., Formez opera a livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli articoli 6 e 7 complessivamente mirano a razionalizzare i costi delle procedure e ad innalzare il livello di professionalizzazione degli operatori di polizia locale.

Analisi finanziaria

L'art.51 prevede un impegno di euro 50.000,00 delle risorse disponibili nell'anno in corso, da considerare quale tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale. Si consideri che con apposito Decreto Assessoriale si prevede di determinare il contributo a carico dei partecipanti al corso-concorso e che per le spese complessive e residue è stabilito il concorso degli Enti Locali convenzionati. Alla ripartizione di tali residue spese la Regione concorrerà nel limite massimo dello stanziamento previsto dall'articolo 25.

Nella determinazione di tale impegno massimo si è tenuto conto della stima di costo - pari ad euro 25.000,00 - fornita dal Formez per procedure selettive organizzate in quattro sessioni e destinate a 280 unità di personale.

All'articolo 25 si dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Articolo 8 Conferenza Regione-Autonomie locali

E' prevista la possibilità che la Conferenza si occupi di temi o questioni relativi alla polizia locale, con la partecipazione dei prefetti e dei questori della Regione nonché dei comandanti dei corpi di polizia locale comunale e provinciale.

Analisi finanziaria

Le disposizioni contenute in questo articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO III

Raggruppa disposizioni che prevedono interventi finalizzati a realizzare un sistema integrato di azioni per la sicurezza, del territorio, attraverso anche la partecipazione di soggetti diversi, quali i volontari e le guardie particolari giurate.

Articolo 9 Compiti e funzioni degli enti locali

Viene affermato il ruolo degli Enti Locali nel sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana e le attività che, nelle materie di competenza o ad essi delegate, caratterizzano il

ventaglio dei possibili interventi, che nell'articolo sono dettagliati.

Analisi finanziaria

L'articolo si limita a enunciare i possibili interventi degli enti locali nell'ambito di un sistema integrato di politiche per la sicurezza e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 Gestione associata dei servizi di polizia locale

La norma prevede la promozione della gestione associata dei servizi di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia, coordinamento e omogeneità.

L'articolo in esame stabilisce modalità e contenuti minimi, ferma restando la definizione dell'ambito territoriale ottimale che sarà definito dalla Regione.

In linea con i più recenti orientamenti della Suprema Corte sono fatte salve eventuali motivate ragioni che portino ad escludere l'opportunità della gestione associata, laddove non ne derivi un servizio più efficiente o economico.

Analisi finanziaria

L'articolo introduce meri principi organizzativi di carattere generale in relazione alla gestione associata delle funzioni e servizi di polizia locale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11 Promozione di politiche integrate per la sicurezza urbana

La norma prevede il concorso della Regione alle iniziative degli enti locali promosse attraverso programmi, progetti o protocollo finalizzati a garantire condizioni migliori in termini di sicurezza urbana.

Di rilievo è la previsione di appositi Protocolli per la sicurezza che possono interessare più enti locali per la programmazione e realizzazione, comune, di interventi.

Analisi finanziaria

La norma prevede un contributo economico a carico della Regione nel limite del tetto di spesa fissato in complessivi euro 1.000.000,00 all'art. 25 del presente disegno di legge.

Art. 12 Presidi decentrati di polizia locale -

Al fine di garantire un servizio di polizia locale quanto più vicino al cittadino è prevista la possibilità per i comuni, ripartiti in circoscrizioni, di istituire presidi decentrati, quali articolazioni operative in grado di sviluppare migliori capacità di ascolto e intervento.

Analisi finanziaria:

L'articolo introduce la possibilità di una diversa articolazione organizzativa e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13 Personale volontario

Art. 14 Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana in un determinato ambito territoriale può essere attuato anche attraverso la condivisione di iniziative con soggetti diversi, quali i volontari o le guardie particolari giurate che, nel rispetto dei distinti ruoli e della normativa vigente, possono contribuire con una più particolare e capillare presenza sul territorio.

Gli articoli in commento introducono nuove e specifiche disposizioni per l'attivazione di forma di collaborazione con i volontari e le guardie particolari giurate. Si tratta di attività volte a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva, sussidiaria e non, nel rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale.

Analisi finanziaria

Dalle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 non discendono oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di mere disposizioni di natura programmatica.

Capo IV

Il Capo IV raggruppa le disposizioni che delineano le funzioni dei corpi e dei servizi di polizia e introduce alcune

disposizioni di tipo organizzativo.

Art. 15 Funzioni e compiti di polizia amministrativa locale'

Si delincono con chiarezza i limiti e le funzioni di Polizia locale, da intendersi come l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, ivi comprese le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.

In un'ottica di razionalizzazione delle funzioni di polizia locale, riepiloga e puntualizza le attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, distinguendo le funzioni di polizia dei Comuni, Città Metropolitane e Liberi Consorzi.

Ai commi 5 e 6 viene dato rilievo alla necessità di operare attraverso forme di collaborazione nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.

Una particolare attenzione è, infine, riservata alla, Carta dei Servizi quale strumento di conoscenza del cittadino.

Analisi finanziaria

Le disposizioni contenute nell'articolo 15 non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto dettano disposizioni di carattere ordinamentale in relazione alle funzioni svolte dalla polizia locale.

Art. 16 Figure e organizzazione della polizia locale

Si tratta di disposizioni di carattere generale che rinviano ai regolamenti degli enti locali; nel rispetto delle competenze specifiche loro riconosciute, l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia locale, tenuto conto della dimensione del servizio e delle reali esigenze operative.

Per ragioni di omogeneità è previsto che di norma venga adottata l'articolazione dell'ordinamento del personale come fissata al comma 3.

Infine è prevista l'adozione di un apposito codice deontologico.

Analisi finanziaria

Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio regionale, in quanto dettano disposizioni di carattere ordinamentale in relazione alla organizzazione dei corpi e servizi di Polizia locale.

Art. 17 Comandante del corpo forestale e responsabile di servizio di polizia locale

Stante la centralità della figura del Comandante dei corpi o servizi di polizia locale, nell'articolo in esame ne sono i poteri, il diretto e non mediato rapporto con l'organo politico dell'Ente locale ed il carattere di esclusività della funzione.

Analisi finanziaria

L'articolo si limita a disporre in ordine ad alcuni tratti distinti della figura del Comandante e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18 Elenco dei comandanti del corpo e responsabili del servizio di polizia locale

All'articolo 18 è prevista l'istituzione dell'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di Polizia locale, da cui deve risultare il percorso formativo e professionale individuale.

Lo scopo è quello di dare evidenza delle competenze acquisite da coloro i quali svolgono questo delicato ruolo.

E' facoltà degli Enti Locali di servirsi per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando.

Con apposito Decreto Assessoriale sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione e le modalità della loro gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Analisi finanziaria

Le disposizioni in esso contenute non comportano oneri,

stante anche la prevista clausola di invarianza.

Art. 19 Assegnazione, comando e distacco

Contiene una norma di carattere generale sulla utilizzazione del personale di polizia locale nelle forme della assegnazione, comando e distacco.

Quanto sopra in considerazione delle peculiari mansioni che il personale di polizia è tenuto a svolgere. Talché le possibili utilizzazioni presso altre amministrazioni o settori sono condizionate dalla destinazione vincolata dei compiti istituzionalmente assegnati.

Analisi finanziaria

Le suddette disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 Divise e gradi. Segni distintivi dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione

Al fine di valorizzare l'immagine professionale delle polizie locali e assicurare funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori nei diversi ambiti di cui le stesse sono chiamate a prestare nel loro servizio, la disposizione prevede che con Decreto Presidenziale siano stabilite le caratteristiche delle divise e dei mezzi e strumenti operativi delle forze di Polizia Locale.

Analisi finanziaria

Le disposizioni contenute nell'articolo 20 non comportano oneri, in quanto dettano disposizioni in merito alle caratteristiche delle divise e mezzi di servizio utilizzabili dalla Polizia Locale.

Art. 21 Disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale e degli altri strumenti di tutela

Si tratta di una disposizione che introduce una disciplina sull'armamento analoga a quella già vigente a livello nazionale.

In tal senso il richiamo espresso alla Legge n. 65/85.

Analisi finanziaria

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22 Fondo per il miglioramento dei servizi

Viene istituito un fondo per l'erogazione di contributi o forme premiali in favore di quegli enti che presentano piani o progetti e per la gestione associata delle funzioni di polizia.

Analisi finanziaria

All'articolo 25 viene quantificato in euro 1.000.000,00 il limite di spesa per la costituzione del fondo. L'onere a carico del bilancio regionale trova copertura nei termini di cui al medesimo articolo 25.

CAPO V

Contiene disposizioni transitorie e finali.

Art. 23 Giornata regionale della polizia locale

Con l'articolo 23 viene istituita la giornata della Polizia Locale regionale nella ricorrenza del Santo patrono della Polizia Locale, San Sebastiano. Con tale previsione, la Regione Siciliana vuole promuovere l'organizzazione di una manifestazione per celebrare l'impegno delle polizie locali premiando gli operatori che si siano distinti per particolari meriti.

Analisi finanziaria

Si stima un fabbisogno complessivo in ragione di anno di euro 20.000,00 che, nel dettaglio, prevede euro 5.000,00 per le spese di pubblicità (pubblicità grafica, pubblicità televisiva, materiale abbellimento esterno), euro 10.000,00 per le spese relative all'organizzazione della celebrazione (comprehensive delle spese di rinfresco dei partecipanti, di noleggio di impianti audiovisivi e di amplificazione sonora) ed altri euro 5.000,00 per le spese relative alla fornitura di medaglie e targhe di riconoscimento.

Per la quantificazione e relativa copertura si rinvia all'articolo 25.

Art. 24 Adeguamento delle disposizioni

Art. 26 Abrogazioni

Art. 27 Norma finale

Si tratta di disposizioni finali-di carattere ordinamentale che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25 Disposizioni finanziarie

L'art.25 stabilisce la quantificazione degli oneri che discendono dalla legge ed in particolare dagli articoli 4, 6, 7, 22 e 23.

Agli oneri, quantificati in complessivi euro 1.135.000,00, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, con le risorse del Fondo delle autonomie locali di cui all'articolo 6, della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii..

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

CAPO I

Principi generali

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente Legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello Statuto della Regione Siciliana, dell'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione e della autonomia organizzativa degli Enti Locali, detta norme generali sull'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale, al fine di una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio regionale e di concorrere alla promozione di un sistema integrato di sicurezza.

2. Ai fini dell'attuazione della presente Legge, si intendono politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza tutti gli interventi volti al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale da perseguire anche attraverso azioni di riqualificazione urbanistica, ambientale, sociale e culturale e di prevenzione della criminalità, cui concorre la Regione Siciliana nei limiti della sua competenza.

3. Resta ferma l'applicazione della legge 7 marzo 1986, n.65 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

Compiti e funzioni della Regione
Profili organizzativi

Art. 2.

Compiti e funzioni della Regione

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, in armonia con le finalità di cui al Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, e ss.mm.ii., nel rispetto della competenza Statale in materia di Ordine Pubblico e Sicurezza:

a) promuove il coordinamento delle politiche regionali con le politiche statali e degli enti locali anche attraverso specifici accordi con i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche integrate di sicurezza;

b) promuove la definizione di modelli operativi e organizzativi uniformi finalizzati all'esercizio omogeneo delle funzioni di polizia locale;

c) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della polizia locale anche attraverso specifici accordi

con soggetti qualificati operanti sul territorio diretti a disciplinarne gli interventi a sostegno;

d) promuove la partecipazione di associazioni rappresentative di interessi collettivi, ai fini dell'individuazione delle priorità, come strumento di concertazione per il miglioramento della sicurezza urbana;

e) promuove la realizzazione di attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione per il miglioramento dei servizi ai cittadini. -

f) promuove la realizzazione di sistemi informativi integrati e di scambio delle informazioni tra le forze di polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio, anche attraverso interconnessione tra le rispettive sale operative;

g) valorizza il ruolo e l'immagine della polizia locale attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione delle sue funzioni e del suo operato, realizzabili anche nell'ambito di accordi con le istituzioni, anche universitaria, e le autonomie scolastiche con altri soggetti pubblici e privati.

2. Nel rispetto dei limiti di competenza di cui al comma 1, della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione assume altresì le seguenti iniziative:

a) coordina l'organizzazione e le attività della polizia locale, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standard organizzativi e di funzionamento e la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni, anche in forma associata;

b) fornisce supporto e assistenza tecnica nei confronti degli enti locali, in materia di polizia locale;

c) definisce le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti di dotazione dei corpi di polizia locale;

d) monitora e raccoglie i dati inerenti le funzioni di polizia locale.

2. Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 3.

Struttura regionale di coordinamento

1. Per la realizzazione dei compiti di cui alla presente legge, presso il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, è istituita una apposita struttura intermedia, competente in materia di polizia locale con i seguenti compiti:

a) promuove lo sviluppo di intese con lo Stato e con Enti Locali per la stipula di accordi in tema di sicurezza per i cittadini sul territorio;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 2;

c) gestisce l'elenco di cui all'articolo 18 e il Fondo di cui all'articolo 22;

d) assicura il necessario supporto tecnico operativo al Comitato regionale per la Polizia Locale di cui al successivo articolo 4.

Art. 4.

Comitato regionale per la polizia locale

1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi di polizia locale, è istituito presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali il Comitato regionale per la Polizia Locale, di seguito denominato Comitato .

2. Il Comitato è organo di consulenza e di impulso per la realizzazione delle politiche regionali di sicurezza integrata, di coordinamento tra i servizi di polizia locale, di formazione del personale della polizia locale, di promozione di modelli di organizzazione e operativi uniformi.

3. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, ha la stessa durata dell'Assemblea Regionale Siciliana e permane in carica sino alla nomina del successivo, ed è composto da:

a) il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali o suo delegato che lo presiede;

b) due Comandanti dei Corpi di Polizia Locale dei Comuni capoluogo, delle Città, Metropolitane e dei Liberi Consorzi;

c) un Comandante di un Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti designato dall'A.N.C.I.;

d) un Comandante di un Comune con popolazione fino a 50.000 abitanti designato dall'AN.C.I.;

e) tre/cinque comandanti delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi, due ufficiali di polizia locale, con almeno cinque anni di esperienza nel ruolo o che abbiano avuto almeno tre anni consecutivi d'incarico di Posizione Organizzativa, designati dall'AN.C.I.;

f) tre professori universitari anche in quiescenza;

4. Il Comitato:

a) esprime pareri e formula proposte sulle materie indicate al precedente comma 2;

b) esprime pareri, sulle proposte avanzate dai coordinamenti provinciali di cui al successivo articolo 5;

c) promuove studi o iniziative riguardanti la polizia locale.

5. Il Presidente del Comitato comunica alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il calendario degli incontri che si svolgono, almeno tre volte l'anno, per il confronto.

6. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori dello stesso.

Art. 5.

Coordinamento tra servizi di Polizia Locale

1. Ai fini della promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale in ambito comunale, i comandanti e i responsabili delle polizie municipali si riuniscono su impulso del Comitato di cui all'articolo 4, su base provinciale, presso il comune capoluogo, almeno due volte l'anno, per esaminare:

- a) eventuali modalità per la gestione associata del servizio;
- b) realizzazione e gestione di sistemi informativi uniformi;
- c) procedure operative per l'espletamento del servizio;
- d) strumenti, attrezzature e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi ed il loro coordinamento.

2. Ai predetti incontri partecipano i Comandanti e Responsabili delle Polizie Provinciali.

3. Ciascun coordinamento può avanzare al Comitato, di cui all'articolo 4, proposte per migliorare i servizi di competenza.

4. Per la partecipazione al coordinamento non è previsto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 6.

Formazione per la polizia locale

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema permanente di reclutamento, formazione obbligatoria, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti alla Polizia Locale.

2. Al fine di cui al comma 1, la Regione concorre ad assicurare una adeguata formazione e aggiornamento del personale della polizia locale, i relativi interventi sono attuati dalla struttura di coordinamento di cui all'articolo 3.

3. Sentito il Comitato regionale di cui all'articolo Sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 4, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabiliti:

a) i criteri per l'organizzazione ed il funzionamento delle attività formative;

b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;

c) le modalità ed i criteri per l'istituzione e la gestione di un albo dei docenti;

d) le forme di collaborazione con enti di alta specializzazione ed istituzioni universitarie;

e) i programmi formativi.

4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento, possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni, previa sottoscrizione di una quota di partecipazione alle spese determinata con il decreto di cui al comma 3.

5. La Regione provvede annualmente a finanziare l'attività formativa per la polizia destinando una somma pari a euro 50.000,00 da far gravare sul Fondo delle autonomie locali di cui all'articolo 6, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii. A tal fine è istituito un apposito capitolo di bilancio nella Rubrica 3 Dipartimento Autonomie Locali, Missione 18, Programma 1.

Art. 7.

Reclutamento del personale

1. Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii, la

Regione può bandire un corso/concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati in apposite convenzioni con gli Enti locali, il personale di Polizia Locale che gli stessi intendono assumere. Per l'espletamento del corso/concorso la Regione può avvalersi, ai sensi del comma 5, del citato articolo 35 e dell'articolo 18, e comma 1, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla Legge 7 aprile 1995 n. 104, del Centro di Formazione Studi FORMEZ.

2. Il corso/concorso consiste nell'ammissione previa selezione a un percorso formativo con esame finale, eventualmente abbinato a ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale. La graduatoria finale del corso/concorso è utilizzabile dagli Enti locali, di cui al comma 1, per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali.

3. Le modalità di espletamento del corso/concorso, la durata e i contenuti del percorso formativo sono stabiliti con Decreto dell'Assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali, sentito il parere del Comitato regionale, di cui all'articolo 4. Con il medesimo Decreto sono determinati il contributo per l'ammissione alla procedura selettiva, a copertura delle spese della procedura, il contributo a carico dei candidati ammessi al corso/concorso, e le modalità di ripartizione delle ulteriori spese tra gli enti locali Convenzionati e la Regione.

4. Gli Enti Locali nel disciplinare l'accesso ai ruoli di Polizia Locale si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica.

Art. 8.

Conferenza Regione-Autonomie locali

1. La Conferenza Regione-Autonomie Locali può appositamente riunirsi per discutere sui temi di polizia locale e di sicurezza urbana con la partecipazione dei Prefetti e dei Questori della Regione nonché dei Comandanti dei Corpi di Polizia Locale comunale e provinciale.

CAPO III

Promozione del sistema integrato di polizia locale

Art. 9.

Compiti e funzioni degli enti locali

1. Le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi, i Comuni, i loro Consorzi e Unioni svolgono le funzioni di Polizia Locale nelle materie di competenza e nelle materie ad essi delegate dalle Leggi dello Stato e della Regione e concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso:

a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana;

b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;

c) la promozione di attività, di formazione anche rivolta a operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in

tema di sicurezza urbana;

d) lo svolgimento di azioni positive, quali campagne informative, interventi di riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, promozione della vigilanza di quartiere, promozione di attività di animazione sociale in zone a rischio e ogni, altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili.

Art. 10.

Gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi, di Polizia Locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione:

a) stabilisce, sentita l'A.N.C.I., i criteri per la gestione associata, nelle forme previste dalla legislazione vigente, definendo la dimensione territoriale ottimale, tenuto conto della contiguità territoriale, salve motivate deroghe per il conseguimento dell'efficienza, adeguatezza ed economicità del servizio.

b) promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza, mantenendo la dipendenza, dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali;

c) promuove l'associazione tra i comuni di servizi di polizia anche in materia ambientale-edilizia-urbanistica, allo scopo precipuo di supportare particolari esigenze emergenziali che i singoli comandanti o responsabili sono chiamati ad affrontare e per contrastare organicamente ogni tipo di illecito o abuso, a danno del territorio regionale, e promuovendo strategie per il recupero dello stesso.

2. Nella gestione associata, di cui al comma 1, deve essere conferito l'insieme delle funzioni, così come individuate, all'articolo 15.

3. Gli atti costitutivi delle forme associative prevedono:

a) i contenuti essenziali del servizio;

b) le modalità di svolgimento sul territorio di riferimento;

c) l'individuazione dell'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza;

d) la durata della forma associativa prescelta;

e) le modalità di consultazione di ciascun ente;

f) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale di ciascun ente aderente, le modalità di utilizzo delle risorse e i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio della funzione associata,

g) le modalità di recesso degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

Art. 11.

Promozione di politiche integrate per la sicurezza urbana

1. La Regione promuove la realizzazione di progetti e programmi, anche attraverso forme di collaborazione tra più amministrazioni locali, di seguito definite Protocolli per la sicurezza, finalizzati a garantire la sicurezza urbana nel territorio di riferimento, ivi compresi il contrasto dei fenomeni di disagio sociale e degrado urbano, e favorisce il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana.

2. La Regione concorre alle iniziative di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, attraverso il riconoscimento di misure premiali a valere sul Fondo di miglioramento dei servizi.

3. I Protocolli per la sicurezza possono interessare uno o più enti locali o unioni di comuni ovvero quartieri di un singolo ente e prevedono il programma degli interventi da realizzare, in coerenza con gli obiettivi prefissati e le relative modalità di valutazione.

4. La Regione promuove la stipula di intese con lo Stato, gli Enti Locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.

5. La Regione attiva strumenti idonei alla collaborazione nell'ambito di programmi e politiche attive a livello sovra regionale, nazionale ed europeo.

Art. 12.

Presidi decentrati di polizia locale

1. I comuni ripartiti in circoscrizioni, possono istituire presidi decentrati per l'espletamento dei servizi di polizia locale e del servizio di prossimità nell'ambito della zona circoscrizionale.

2. All'interno di ogni circoscrizione il presidio decentrato organizza il servizio di prossimità sulla base di modelli applicativi che tengano conto delle esigenze di presidio fisico e conoscitivo del territorio.

3. Nella zona che gli è stata assegnata, l'agente di prossimità è tenuto a: offrire la propria disponibilità nel rapporto tra i cittadini e autorità e/o uffici; vigilare sull'ordinato e decoroso svolgimento delle condizioni di convivenza civile e delle attività espletate nella zona; farsi portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi del territorio.

4. L'organizzazione dei mezzi e del personale del presidio istituito è commisurata alle effettive esigenze sulla base di specifici parametri pubblicati in apposito regolamento comunale.

Art. 13.

Personale volontario

1. Gli enti locali possono utilizzare, nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall'articolo 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato, iscritte negli appositi registri, nelle attività volte a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto

dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

Art. 14.

Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, promuove attraverso la sottoscrizione appositi Protocolli d'intesa con le competenti Prefetture, la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale, in modo da assicurare una efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono i compiti affidati alle guardie particolari giurate, per lo svolgimento di servizi di sicurezza complementare, nei limiti fissati dalla legislazione vigente, e le specifiche professionalità richieste.

CAPO IV

Funzioni e compiti di polizia locale Profili organizzativi e strutturali

Art. 15.

Funzioni e compiti di polizia amministrativa locale

1. I corpi e i servizi di Polizia Locale, ferma restando la competenza dello Stato in materia di Ordine Pubblico e di Sicurezza, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, svolgono l'insieme delle attività di controllo, mediazione sociale, prevenzione e contrasto di comportamenti che violano leggi e regolamenti, nonché di accertamento ed irrogazioni di sanzioni, nelle materie di competenza o ad essi delegate o demandate direttamente da Leggi dello Stato o della Regione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale e sicurezza urbana sono esercitate dagli Enti Locali attraverso i rispettivi corpi o servizi.

3. Il personale di Polizia Locale comunale esercita le seguenti funzioni, nell'ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell'ente di appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione:

- a) compiti di polizia amministrativa locale;
- b) funzioni di polizia giudiziaria, di cui agli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale;
- c) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;
- e) funzioni di polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali, ai sensi dell'articolo 36, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche;
- f) tutela della qualità urbana e rurale e dei beni culturali, comprensiva anche delle attività di polizia ambientale, edilizia

e sanitaria;

g) polizia annonaria e commerciale;

h) funzioni di vigilanza dei beni comunali con esclusione della custodia;

i) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

l) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

m) soccorso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

n) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;

o) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;

p) polizia turistica.

4. I Corpi di Polizia Locale delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

c) funzioni di polizia giudiziaria, di cui agli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale;

d) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;

f) funzioni di vigilanza provinciale, con esclusione della custodia;

g) altri compiti di polizia amministrativa locale, nelle materie di competenza delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi di Comuni, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza;

5. I comuni, anche in forma associata, i liberi consorzi e le città metropolitane dello stesso territorio regolano, attraverso intese, il coordinamento delle attività di polizia locale, con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

6. I corpi e servizi di polizia locale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.

7. Gli enti locali redigono, nel rispetto della normativa in materia vigente, la carta dei servizi della polizia locale, che costituisce strumento di garanzia per il cittadino, al fine di assicurare la piena fruibilità dei servizi, la trasparenza della gestione e l'adeguata informazione sulle attività di pubblico interesse offerte. Con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica, sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i contenuti minimi essenziali.

8. Sono fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di Legge vigenti, relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

Art. 16.

Figure e organizzazione della polizia locale

1. L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale sono disciplinati dai regolamenti degli Enti Locali, nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, nonché dei modelli operativi e organizzativi uniformi di cui all'art. 2, lettera b).

2. La classificazione degli addetti alla Polizia Locale e le relative mansioni sono stabilite dagli Enti Locali in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

3. Per garantire la necessaria omogeneità dell'organizzazione della Polizia Locale sul territorio regionale, l'ordinamento dei Corpi di Polizia Locale, disciplinato da apposito regolamento degli enti locali, nel rispetto delle categorie indicate dai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stabilisce, di norma, la seguente articolazione:

- a) agente;
- b) addetto al coordinamento e controllo;
- c) dirigente;
- d) comandante del corpo.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, la Regione adotta uno specifico codice deontologico per il personale dei corpi e servizi di polizia locale.

Art. 17.

Comandante del corpo e responsabile di servizio di polizia locale

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione operativa, al Sindaco o Assessore delegato, al Presidente del Libero Consorzio e della Città Metropolitane, al Presidente dell'organo esecutivo della forma associata o suo delegato, compete il potere, di impartire gli indirizzi al comandante del Corpo e al Responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei Compiti di Polizia Locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Il comandante del Corpo o del Servizio di Polizia Locale riveste la qualifica apicale nell'ente; ovvero, nella forma associata di cui all'articolo 10, nella qualifica apicale prevista dalla convenzione, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie ed umane a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo o al servizio, e risponde agli organi di indirizzo politico di cui al comma 1.

3. A tutela dell'esclusività della funzione, anche quale misura attuativa di prevenzione della corruzione, ai Comandanti e Responsabili della Polizia Locale non possono essere affidati incarichi aggiuntivi o di direzione di Settori o Uffici diversi da quelli di polizia locale.

Art. 18.

Elenco dei comandanti del corpo e responsabili del servizio di
polizia locale

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di Polizia Locale l'elenco dei Comandanti di Corpo e dei Responsabili di Servizio di Polizia Locale, da cui deve risultare il percorso formativo e professionale individuale.

2. In sede di prima applicazione della presente Legge, sono iscritti all'elenco di evidenza pubblica regionale i Comandanti di Polizia Locale e i Responsabili di Servizio di Polizia Locale, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale.

3. E' facoltà degli Enti Locali servirsi dell'elenco, di cui al comma 1, per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le strutture di polizia locale. La gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della sicurezza e privacy connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali.

4. Con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, sentito il Comitato e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e le modalità di gestione.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19.

Assegnazione, comando e distacco

1. Non sono consentite assegnazioni del personale della Polizia Locale presso altri settori dell'Amministrazione. L'utilizzazione di personale della Polizia Locale, nell'ambito dei diversi uffici dell'ente di appartenenza, può avvenire esclusivamente per lo svolgimento di mansioni istituzionali di Polizia Locale e subordinatamente al nullaosta del Comandante del Corpo o del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

2. Il comando o distacco del personale della Polizia Locale presso altri Corpi o Servizi di Polizia Locale può essere disposto per un periodo limitato di tempo, previa intesa tra gli enti locali interessati, a condizione che i distacchi ed i comandi ineriscano alle funzioni di Polizia Locale.

3. Durante il periodo di comando o di distacco, il personale di Polizia Locale interessato mantiene il rapporto organico con il corpo o servizio di appartenenza ed il proprio status giuridico ed economico, mentre funzionalmente dipende dall'ente presso cui è comandato o distaccato.

Art. 20.

Divise e gradi. Segni distintivi dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, sentito il Comitato, vengono determinate:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di Polizia Locale, nonché i colori regionali da utilizzare per i relativi allestimenti, stabilendo la dotazione minima rapportata alla dimensione degli

enti, alla dotazione organica, alla tipologia dei servizi e delle attività;

b) le caratteristiche ed i modelli delle uniformi, distinte per divisa ordinaria e divisa di servizio e divisa per servizi di onore e di rappresentanza, e dei distintivi degli addetti alla Polizia Locale con i relativi elementi identificativi dell'addetto, dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione, stabilendone la dotazione minima rapportata alla dimensione dell'ente, alle sue articolazioni e specificazioni ed alla tipologia dei servizi e delle attività, escludendo ogni stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di Polizia e dei corpi armati dello Stato.

2. I distintivi di grado, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le funzioni sono descritti nel Decreto, di cui al comma 1, nel quale devono essere indicate anche le modalità per l'applicazione sulle uniformi e per l'uso, nonché la possibilità per i dipendenti del Corpo di applicarvi le decorazioni al Valore Civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano o dalla Regione.

3. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi delle associazioni di volontariato che collaborano con le polizie locali e quelle del personale degli istituti di vigilanza privata, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con le caratteristiche delle divise, dei mezzi e dei segni distintivi di grado, di cui al comma 1.

Art. 21.

Disciplina dell'armamento del Corpo di polizia locale

1. Gli operatori di Polizia Locale nello svolgimento del proprio servizio, portano, senza licenza, le armi in dotazione come previsto e nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm.ii..

Art. 22.

Fondo per il miglioramento dei servizi

1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Locale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito, nel bilancio della Regione, un fondo per il miglioramento dei servizi di Polizia Locale.

2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base della corrispondente copertura finanziaria, agli Enti Locali che abbiano deliberato un piano di miglioramento dei servizi che, in coerenza con le linee generali di cui all'art. 2, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 e ss.mm.ii, preveda iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana. Il Piano annuale di miglioramento dell'efficienza dei servizi viene approvato dalla Giunta Comunale e dagli organi competenti in materia entro il mese di gennaio di ogni anno.

3. La Regione prevede, nei limiti della datazione del Fondo di cui al presente articolo, misure premianti per le forme di gestione associata del servizio di Polizia Locale.

CAPO V

Disposizioni transitorie finali e finanziarie

Art. 23.

Giornata regionale della polizia locale

1. La Regione, il 20 gennaio di ogni anno, giorno in cui ricorre la festa di San Sebastiano, protettore delle Polizie Locali d'Italia, organizza la celebrazione della giornata regionale della Polizia Locale della Sicilia in uno dei Liberi Consorzi.

2. Nella giornata, di cui al comma 1, sono realizzate le iniziative individuate su proposta del Comitato, di cui all'articolo 4, nel cui ambito rientra in particolare il conferimento da parte del Presidente della Regione, di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale che si sono distinti per azioni e condotte meritevoli.

Art. 24.

Adeguamento delle disposizioni

1. Sono riconosciuti i Corpi e i Servizi di Polizia Locale già istituiti, alla data di entrata in vigore della presente Legge, ai sensi della legislazione previgente.

2. Gli Enti Locali adeguano i rispettivi regolamenti di Polizia Locale, ove esistenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, previsti in euro 15.000,00 quanto ai rimborsi di cui all'articolo 4, in euro 50.000,00 quanto alle spese per la formazione e l'aggiornamento del personale di Polizia Locale, di cui all'articolo 6, in euro 50.000,00 quanto alle spese di cui all'articolo 7, in euro 1.000.000,00 quanto al fondo di cui all'articolo 22 ed in euro 20.000,00 alle iniziative di cui all'articolo 23, si provvede per l'esercizio 2023 a valere sul Fondo delle Autonomie Locali di cui all'articolo 6, della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii., e per l'esercizio 2024 con il capitolo 215704 relativo al fondi globali.

Art. 26.

Abrogazioni

1. E' abrogata la Legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

Art. 27.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(07.02.2023) Testo presentato

XVIII Legislatura
Numero 280
del 7.02.23

EMENDAMENTI

Nessuno

GRUPPO PARLAMENTARE

Forza Italia all'ARS

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Grasso Bernardette Felice (Forza Italia all'ARS).

- La Rocca Margherita (Forza Italia all'ARS).
- Pellegrino Stefano (Forza Italia all'ARS).
- D'Agostino Nicola (Forza Italia all'ARS).
- Gallo Riccardo (Forza Italia all'ARS).
- Gennuso Riccardo (Forza Italia all'ARS).
- Grasso Bernardette Felice (Forza Italia all'ARS).
- Lantieri Annunziata Luisa (Forza Italia all'ARS).
- Mancuso Michele (Forza Italia all'ARS).
- Vitrano Gaspare (Forza Italia all'ARS).

ARGOMENTI

- Enti locali

ORGANO D'ESAME

1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 221-8568 QRY1 ((18.LEGISL E (280).NUMDDL))